

(2)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Riunito in Camera di Consiglio in persona di:

Dott.ssa Carmela Cavallo presidente rel.
Dott.ssa Luisa Bianchi giudice
Dott. Valeria Lucatello giudice onorario
Dott. Mauro Crosta giudice onorario

SENT.
N. _____
N. _____
N. _____
N. _____
N. _____
N. _____

CRON.
Reg. AB
Reg. C
Reg. V.G.
Reg. Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Letti gli atti del procedimento relativo alla minore _____, nata a _____ il _____, iniziato su ricorso ex art. 44 lettera d) L. 184/83, come modificata dalla L. 149/2001, proposto da _____, nata a _____, residente in _____ in Via _____, in qualità di compagna di _____ madre della minore, si rileva quanto segue.

Nel ricorso la _____ riferisce che dal febbraio 2009 ha intrapreso la relazione sentimentale con la _____, e che fin dai primi anni entrambe hanno sentito il desiderio di avere un figlio e conseguentemente per realizzarlo si sono recate nel corso dell'anno 2011 a Bruxelles al fine di ricevere ogni informazione possibile in ordine alle tecniche di procreazione assistita.

Rientrate a _____ hanno riflettuto a lungo sulla realizzazione del progetto di genitorialità condivisa e la riflessione si è incentrata sul come attualizzarlo; nell'ottobre 2012, dopo aver maturato fino in fondo e responsabilmente la loro decisione, sono tornate in Belgio per sottoporsi alle pratiche di procreazione assistita; intanto avevano deciso che a portare avanti la procreazione biologica sarebbe stata la _____ in quanto la più giovane tra le due donne e, quindi, con maggiori possibilità di riuscita della inseminazione intrauterina. La scelta finale della gravidanza viene descritta come un percorso ragionato, sulla base di fattori non solo cronologici ma anche biologici e fisici. Il tema della maternità è stato affrontato dalla coppia sin dall'inizio della loro relazione sentimentale, condividendone poi il desiderio concreto già un anno dopo. La scelta di designare quale genitore biologico la _____ non ha creato difficoltà nel viverci come genitore, in quanto la stessa scelta è già frutto di un concepimento di coppia.

La ricorrente ha seguito lo stato di gravidanza della compagna con affetto e dedizione, vivendo anche lei l'attesa con animo commosso e proteso all'evento. Dopo la nascita della bambina la ricorrente si è dedicata a lei con la medesima dedizione della mamma, instaurando con lei un rapporto affettivo così forte da eguagliare quello materno, divenendo così per la piccola _____ un riferimento significativo ed insostituibile così da essere dalla bambina riconosciuta come mamma.

Le due donne, entrambe _____ al fine di dare maggiori garanzie di stabilità possibili al loro rapporto, hanno sottoscritto accordi privati di regolamentazione della loro relazione anche con riguardo ai rapporti con _____, hanno deciso di sposarsi e di iscriversi al Registro delle Unioni Civili non appena anche il loro Municipio lo consentirà.

La ricorrente chiede, alla luce dei rapporti instaurati e consolidati con la piccola _____ di poterla adottare ai sensi dell'art. 44, primo comma, lettera d) L. 184/83, come modificata dalla L. 149/2001.

3)

In data 28/08/2014 il Tribunale faceva richiesta al GIL Adozioni Municipio competente per territorio di redigere approfondita relazione sulle condizioni di vita delle due donne, sul loro rapporto con la bambina, sulle figure familiari di supporto, sul suo inserimento al nido ed infine di raccogliere ogni informazione utile, anche presso il nido, a valutare la rispondenza o meno della richiesta adozione all'interesse superiore della minore.

La relazione redatta dai Servizi perveniva in data 23/12/2014; si tratta di uno scritto diffuso e approfondito che è riuscito a sviscerare ogni aspetto della vita familiare in cui svolgono la loro quotidianità la madre e la sua compagna, attuale ricorrente, e la piccola

Entrambe le donne appartengono a nuclei familiari nei quali hanno potuto formare la propria personalità in piena autonomia; sono andate via di casa quando frequentavano l'università ed hanno potuto sperimentarsi anche attraverso il lavoro presso ; sono entrambe persone colte e versatili; mantengono entrambe buoni rapporti con i propri parenti che sono presenti quasi tutti nella vita della bambina.

Le famiglie di entrambe le donne hanno dimostrato di essere aperte alla diversità ed hanno accettato la convivenza omosessuale della figlia, supportandole nelle loro scelte personali.

Le due donne si sono aperte con l'assistente sociale e la psicologa ed hanno sottolineato con forza che si sono scelte come persone e non come donne, hanno raccontato di avere approfondito il tema della genitorialità, affrontandolo sotto il profilo della loro legittimità a creare una famiglia, ben consapevoli della importanza della loro scelta e delle possibili conseguenze. Molto responsabilmente ognuna per suo conto ha iniziato una terapia individuale attraverso cui hanno potuto approfondire ed analizzare il tema della maternità, maturando la decisione di realizzarla in un paese straniero: il Belgio.

La nascita della piccola ha significato la realizzazione di un sogno a lungo fantasticato che all'inizio della loro storia era apparso quasi impossibile; l'accudimento della bambina ha assorbito quasi totalmente le due donne, poi man mano grazie alla disponibilità dei nonni e di una cugina della madre che spesso intrattiene la piccola sono riuscite a ritagliarsi un tempo ed uno spazio per vivere il loro rapporto di coppia, che appare solido perché basato su un progetto di vita condiviso che le rende sicure di poter contare l'una sull'altra e di vivere un rapporto durevole e soddisfacente.

La bambina si è presentata curata nell'igiene e vestita con abbigliamento funzionale all'età, la sua cameretta è arredata con cura; si muove con padronanza per casa e si riferisce alla madre come mamma e alla di lei compagna come . Nell'adempimento del ruolo genitoriale le due donne mettono in atto funzioni complementari attraverso le quali dimostrano di saper costruire un equilibrio adeguato che risponde perfettamente alle esigenze della bambina. frequenta un nido che gode fama di essere orientato all'apertura sociale perché mette in atto modalità innovative di integrazione di bambini con storie diverse.

La piccola è ben inserita nel gruppo classe ed ha instaurato buone relazioni con le figure di riferimento, dalle quali è capace di tollerare anche il distacco. mantiene rapporti stabili e continui con la nonna materna, con la quale trascorre due pomeriggi infrasettimanali e con il nonno materno che la intrattiene il sabato; i nonni materni sono entrambi liberi da preconcetti e pienamente accettanti le scelte di vita della loro figlia. I genitori della ricorrente sono deceduti, ma vi è un fratello che vive a presso il quale le due donne con la piccola si recano spesso, così che la bambina ha un rapporto abbastanza frequente con il cuginetto.

La psicologa e l'assistente sociale concludono la loro diffusa ed articolata relazione affermando che vive in un ambiente solido ed affettivamente rassicurante, in grado di garantire una crescita armonica adeguata alla sua età, la bambina frequenta oltre ai parenti anche i tanti amici della coppia, la maggior parte dei quali sono famiglie eterosessuali. Le due donne sono in grado di riflettere sulle scelte educative per , di discuterle e di condividerle nell'ottica di costruire per lei un percorso di vita che non le crei difficoltà, ma le fornisca strumenti adeguati a conoscere la sua

4)

storia e a farla sentire serena ed in equilibrio con se stessa. La tematica delle origini ed il modo di raccontarla alla bambina è un argomento da affrontare con gradualità e le due donne hanno deciso di farsi sostenere da specialisti.

L'ascolto della ricorrente e della madre della piccola da parte del giudice delegato ha dato loro modo di esprimere liberamente le proprie emozioni nel raccontare l'esperienza della gestazione e del parto vissuto da entrambe come la realizzazione del progetto di fare famiglia insieme. La presenza al momento della nascita di della nonna materna e del fratello della ricorrente testimonia la condivisione della rete familiare al progetto di genitorialità. La ha voluto sottolineare la sua felicità allorquando ha letto un trafilto augurale per la nascita di quell'augurio ha significato il riconoscimento della unione omosessuale.

Entrambe le donne sono apparse molto consapevoli che la bambina quanto prima potrà loro domande sulla sua nascita e si ripromettono di dare risposte chiare e semplici, recepibili da una bambina ancora in tenera età nel rispetto comunque e sempre della verità.

La ha espresso il suo consenso alla adozione in casi particolari della propria figlia da parte della

Il Collegio stante la non lunga durata del periodo di convivenza e la tenera età della minore decideva di conferire consulenza tecnica al fine di ulteriormente verificare la qualità delle relazioni familiari, il livello di funzionalità, le dinamiche e le risorse del nucleo nel suo complesso e quali gli eventuali interventi di sostegno finalizzati alla acquisizione e/o al potenziamento delle funzioni genitoriali.

La metodologia psicologico-giuridica utilizzata dal Consulente tecnico nominato, per redigere la consulenza peritale, ha previsto un'approfondita indagine psicodiagnostica sull'aspirante madre adottiva - oltre che una osservazione metodica delle dinamiche relazionali della coppia genitoriale, delle relazioni diadiche e triadiche familiari. Da ultimo è stata osservata la minore sia in ambiente strutturato sia nell'ambiente di vita quotidiano al fine di registrare la qualità del lavoro svolto per, eventualmente, intravedere possibili rischi per la piccola. L'esito della perizia ha messo in luce una situazione relazionale positiva per la minore sia in riferimento al suo attuale benessere, sia in riferimento al suo percorso di sviluppo e di crescita. Da un punto di vista psicodiagnostico, l'indagine sulla personalità della ha evidenziato un profilo privo di elementi psicopatologici, il cui funzionamento è apparso adattivo nel contesto affettivo-relazionale tale da consentirle di sperimentare una costante condizione di benessere emotivo. La sfera cognitiva della donna è apparsa all'esaminatrice dotata di funzioni intellettive ampie ed articolate, il pensiero versatile e dinamico, ricco di interessi e dotato di particolare autonomia e brillantezza. Aggiunge il CTU "la appare dotata di un funzionamento psicologico equilibrato ed adattato, frutto di un pensiero integro e di un consistente contenimento razionale che conferisce alla donna una sostanziale stabilità nel comportamento e nelle espressioni affettive e pulsionali, in una personalità sensibile ed emotivamente disponibile". Lucida e coerente nelle situazioni di vita quotidiana, si è mostrata disponibile ad accogliere il punto di vista dell'altro, oltre che consapevole, così come la compagna, che la loro situazione non deve forzatamente apparire sovrapponibile ad una famiglia tradizionale (entrambe, allo stato attuale, sono impegnate regolarmente in un percorso di sostegno alla genitorialità che avevano deciso di intraprendere, autonomamente, sin dai tempi della gravidanza). Relativamente al rapporto diadico con , si evidenzia un'ottima sintonizzazione: aspirante madre adottiva e figlioletta già sperimentano intimità e positività all'interno di una relazione vissuta come salda e sicura. Per ciò che attiene ancora la percezione del proprio stile genitoriale, la si rappresenta come un genitore molto partecipativo ed emotivamente coinvolto nella gestione della figlia, dall'approccio flessibile riguardo alla regolazione del comportamento, ma rigida nella focalizzazione dell'attenzione e nella comprensione e condivisione

5)

dell'esperienza. Ad oggi la triade costituisce un sistema familiare funzionante e funzionale alla crescita sana della piccola, poiché caratterizzato da relazioni di reciprocità, intimità e rispetto dell'individualità dell'altro. La coppia genitoriale si è strutturata in un clima di armonia familiare e capacità di collaborare fra loro: in questa cornice di profonda fiducia, entrambe le donne descrivono l'altra come un genitore affettivo e valido nel garantire alla piccola i bisogni primari di crescita. Conclude il perito "l'adeguatezza genitoriale presuppone la presenza necessaria di funzioni e responsabilità specifiche che non dipendono dall'essere madre-padre, uomo-donna, o addirittura dalla presenza o dal sesso del cogenitore. Nel caso in oggetto l'esame delle competenze genitoriali è positivo e il giudizio clinico è assolutamente favorevole".

Dal canto suo viene descritta dal Consulente nominato come una bambina serena, molto dolce, gioiosa ed intelligente che, potendo contare su esperienze affettive calde e affidabili, può permettersi di muoversi liberamente persino nello spazio sconosciuto e di sperimentare con soddisfazione la scoperta degli oggetti poiché sicura che, quando ne avrà desiderio e bisogno, potrà contare sul rifornimento affettivo che entrambe le donne saranno disponibili ad offrirle. Le relazioni familiari risultano, infine, percepite come legami significativi in cui il genere non discrimina né confonde la definizione delle funzioni genitoriali e i sottosistemi risultano distinti, ma tra loro in contatto.

Espletato l'esame peritale il procedimento veniva trasmesso al P.M.M. per il parere. Il P.M.M. esprimeva parere negativo all'accoglimento del ricorso perché nel caso di specie "manca il presupposto ineludibile della norma indicata, costituito da una situazione di abbandono; e manca la nomina di curatore speciale al minore, ravvisandosi conflitto di interesse tra la madre della piccola e la figlia medesima".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricostruzione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie

Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento. In sintesi, nella fattispecie che ci occupa la ricorrente chiede disporsi nei propri confronti l'adozione della figlia della propria convivente. Ebbene, nella nostra normativa di settore non vi è divieto alcuno, a giudizio di questo Collegio, per la persona singola, quale che sia il suo orientamento sessuale, ad adottare. Esclusivamente per l'adozione legittimante, sia nazionale che internazionale, la legge richiede che ad adottare siano due persone unite da matrimonio, riconosciuto dall'ordinamento italiano; ma oltre all'adozione piena il legislatore ha previsto un'altra ipotesi di adozione che si denomina *adozione in casi particolari*. Questa forma di adozione, in ossequio al principio dell'interesse superiore del minore, può essere proposta anche da persona singola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44 lettera d) e dell'art. 7 della medesima L. 184/83 e successive modifiche. E nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante o del genitore dell'adottando, qualora tra di essi vi sia un rapporto di convivenza.

Più in particolare, il Collegio osserva quanto segue.

La ricorrente chiede l'adozione in casi particolari della minore
, figlia della propria convivente. Tale adozione è disciplinata dal Titolo IV della L. 4/05/1983 n. 184 (come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149) agli artt. 44 - 57.

Si tratta di un tipo di adozione in "casi particolari", che mira a realizzare l'interesse del minore ad una famiglia in quattro specifiche ipotesi, in cui il legislatore ha voluto facilitare il procedimento di

6)

adozione, per un verso ampliando il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e, per altro verso, semplificando la procedura di adozione.

L'art. 44 della L. 184/1983 prevede quanto segue:

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
 - a. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
 - b. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
 - c. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
 - d. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del I comma l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

L'adozione c.d. "in casi particolari", disciplinata dal citato articolo, risponde all'intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi. Viene data in tal modo rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui, pur essendo preminente la finalità di proteggere il minore, mancano le condizioni che consentono l'adozione con effetti legittimanti di un soggetto minore di età.

La *ratio legis* trova una espressa manifestazione nell'art. 57, n. 2, laddove impone al tribunale di verificare se l'adozione ex art. 44 L. 184/83 "realizza il preminente interesse del minore". Non si tratta di una precisazione superflua, bensì di grande rilevanza e significatività: è pur vero che tutta la normativa sull'adozione si ispira alla realizzazione di tale interesse, ma l'esigenza avvertita dal legislatore di far esplicito riferimento ad esso trova ragione proprio nel prospettato rilievo che la norma chiede requisiti meno rigorosi di quelli previsti per gli adottanti in via legittimante, con un procedimento più rapido e semplificato. Pertanto il legislatore con l'art. 44 della richiamata legge 184/83 e successive modifiche, oltre ad aver posto precisi limiti ed individuato casi tassativi per limitare la portata dell'istituto, lo circonda di ulteriori cautele, precisando che comunque sarà necessaria un'ulteriore valutazione: che l'adozione realizzi il "preminente interesse del fanciullo" (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 19 ottobre 2011, n. 21651). Peraltro, se l'apprezzamento e la realizzazione di tale interesse costituiscono il limite invalicabile dell'applicazione dell'istituto, essi rappresentano anche una importante chiave interpretativa dello stesso.

Come detto, l'adozione in casi particolari può applicarsi solo nei casi tassativi descritti dall'art. 44 L. 184/83, ciò al fine di delimitare la portata dell'istituto.

Nella fattispecie in esame, prevista dalla lettera d) del comma 1 del citato articolo, il minore può essere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni per l'adozione legittimante, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

CL

7)

Il P.M.M. esprime parere negativo in quanto ritiene che manchi il presupposto -a suo dire ineludibile- della norma "costituito da una situazione di abbandono". Il Collegio ritiene, invece, che la norma è molto chiara e inequivoca nel richiedere come presupposto l'impossibilità dell'affidamento preadottivo e non una situazione di abbandono.

Invero il P.M.M., a giudizio del Collegio, ha qui seguito un'interpretazione estremamente restrittiva della norma che richiederebbe una impossibilità solo di fatto, e non di diritto, dell'affidamento preadottivo conseguente alla dichiarazione di adottabilità in favore di un minore abbandonato. La minore non è stata dichiarata adottabile e non potrebbe esserlo in quanto mai la stessa è stata in situazione di abbandono, perché la bambina ha una madre naturale pienamente in grado di occuparsene. Nella fattispecie in esame la minore non è in una situazione di abbandono. In effetti il P.M.M. si rifà alla prima prassi applicativa, seguita negli anni '80, secondo la quale si ritenne che la norma si applicasse ai minori adottabili ma non collocabili in affidamento preadottivo o perché affetti da gravi problemi sanitari e/o psicologici, comunque con caratteristiche tali da non poter essere accolti in affido preadottivo da alcuna delle coppie aspiranti all'adozione legittimante, o perché il forzoso distacco dall'affidatario o dagli affidatari "abusivi", avanti negli anni e non coniugati, avrebbe creato nel minore traumi irreversibili. Ebbene, afferma invece il Collegio che questa lettura della norma ha retto soltanto nei primi anni dall'entrata in vigore della legge perché, successivamente, la giurisprudenza di merito ha dato di questo articolo un'interpretazione più ampia, riconoscendo che l'impossibilità di affidamento preadottivo può essere una impossibilità non solo di fatto, che consente di realizzare l'interesse preminente di minori in stato di abbandono ma non collocabili in affidamento preadottivo, bensì anche una impossibilità di diritto, che permette di tutelare l'interesse di minori (anche non in stato di abbandono) attraverso il riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi. Tale interpretazione è pienamente conforme alla *littera legis*, che prevede come unica condizione per l'adozione di cui all'art. 44, co. 1, lett. d) l'impossibilità dell'affidamento preadottivo e non l'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo di un minore in stato di abbandono. Essa ha altresì consentito di realizzare l'interesse superiore del minore in linea con la *ratio legis*, che una interpretazione più restrittiva avrebbe invece seriamente limitato. D'altra parte non può non considerarsi che il legislatore successivamente, nel 2001 con la L. 149, riserisse la norma introducendo sub c) un nuovo articolo relativo al minore in condizione di disabilità proprio per sgombrare il campo alla vexata quaestio se l'espressione impossibilità di affidamento preadottivo dovesse essere intesa come impossibilità di fatto o invece giuridica.

Per quanto attiene poi alla richiesta di nomina di un curatore speciale per la minore, presentata dal P.M.M. il Collegio non intende accoglierla in quanto detta nomina presuppone una chiara ipotesi di conflitto di interessi della madre nei confronti della figlia minore; il conflitto deve riguardare l'oggetto della controversia cioè l'interesse del genitore rappresentante non deve coincidere con l'interesse del minore rappresentato.

La esercita in pieno ed in modo esclusivo le sue capacità genitoriali nei confronti della figlia, in quanto è l'unico genitore che fino ad oggi ha potuto riconoscerla, pertanto ne ha la rappresentanza legale anche al fine degli interessi e dei diritti della minore in questo procedimento. Nella fattispecie in esame non si ravvisa alcun conflitto d'interessi tra la figlia e la, al contrario la madre risulta l'unica rappresentante legale della minore in grado di esprimere per conto di il suo consenso così come previsto dall'art. 46 della Legge che regola le adozioni in casi particolari.

Cl

8)

In conclusione, il Collegio ritiene che l'art. 44, co. 1, lett. d) consente alla ricorrente di adottare la minore purché, in fatto, l'adozione risponda al preminente interesse della minore medesima.

Alla luce di tale interpretazione dell'art. 44, co. 1, lett. d), alcuni Giudici hanno disposto l'adozione di un minore a coppie di conviventi. Nella sentenza n. 626/2007 del Tribunale per i Minorenni di Milano si può leggere che: *"Nel caso di specie la presenza della madre che da sempre si occupa della figlia esclude la configurabilità dello stato di abbandono e dunque la giuridica impossibilità di procedere ad un affidamento preadottivo consente di ritenere integrato uno dei casi particolari, quello di cui alla lettera d), che consente di far luogo alla adozione e che è clausola residuale. Va quindi valutato in concreto ciò che può comportare maggiore utilità per il minore (utilità intesa come preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero di inconvenienti) nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità del minore stesso e della realizzazione di validi rapporti interpersonali ed affettivi, tenuto conto delle particolarissime situazioni esistenziali che caratterizzano le persone coinvolte. Tale situazione di fatto appare meritevole di tutela nell'ambito delle ipotesi di adozione particolare nel rispetto dei principi della tutela del minore e del perseguimento del suo esclusivo interesse."*

Ancora, la Corte d'Appello di Firenze, nella sentenza n. 1274/2012, nel riformare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze 20 marzo 2012, ha sostenuto che l'adozione ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. b), che si riferisce all'ipotesi del coniuge, *"non può finire col pregiudicare lo status del minore della famiglia di fatto, equiparato dalla legge a quello dei figli legittimi"*. Secondo la Corte d'Appello l'art. 44, co. 1, lettera d) non esclude questa possibilità quando ciò sia corrispondente all'interesse dell'adottando, dovendo il trattamento privilegiato accordato al matrimonio trovare un limite nei diritti inviolabili del minore, che non può subire effetti lesivi da una interpretazione restrittiva della norma.

Questo Collegio concorda con le interpretazioni operate nelle suddette sentenze.

La tesi enunciata dal P.M.M. secondo cui la minore non è stata dichiarata adottabile e non potrebbe esserlo in quanto mai la stessa è stata in situazione di abbandono, perché la bambina ha una madre naturale pienamente in grado di occuparsene, non è dunque sostenibile, in quanto non v'è nulla nella lettera della norma e nella *ratio* della stessa che imponga tale interpretazione che, di per sé, potrebbe poi non corrispondere all'interesse superiore del minore. La norma non può e non deve essere interpretata nel senso di prevedere come presupposto l'impossibilità di affidamento preadottivo solo di fatto, ma anche, come nel caso di specie, di diritto. Ciò soprattutto alla luce della duplice circostanza che la lettera della norma è chiara nel senso di prevedere come presupposto dell'adozione di cui trattasi l'impossibilità dell'affidamento preadottivo senza ulteriori specificazioni, e quindi ricomprendendovi sia l'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo sia quella di diritto. Una diversa interpretazione non consentirebbe il perseguimento dell'interesse preminente del minore in situazioni, come quella di cui trattasi, in cui la figlia di soggetto convivente con l'adottante abbia con quest'ultimo un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore, al quale però l'ordinamento negherebbe qualsiasi riconoscimento e tutela. Per ciò che concerne quest'ultimo profilo, consistente nel tutelare, nei limiti della lettera della norma e al fine di realizzare l'interesse del minore, rapporti di fatto instauratisi col tempo, è opportuno sottolineare che lo stesso ha da sempre trovato riconoscimento nella giurisprudenza, anche costituzionale. Ed infatti, la Corte Costituzionale (C. Cost. 198/1986) ha chiarito che dal *"criterio dell'adeguatezza in concreto discende (...) l'esigenza, da un lato, che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a*

g)

soddisfare gli interessi del minore e, dall'altro, che possano trovare tutela positiva i rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli affidatari: essendo pertanto sempre necessario che il giudice valuti "il superiore interesse del minore: in vista del quale la legge, in determinate situazioni, abbandona le soluzioni rigide, prevedendo che la valutazione [...] sia effettuata in concreto dal giudice nell'esclusivo interesse del minore".

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che il presupposto di cui all'art. 44, co. 1, lett. d), cioè l'impossibilità dell'affidamento preadottivo, di fatto o di diritto, è realizzato nel caso di specie, in quanto l'adottanda non travasi in una situazione di abbandono e mai potrebbe essere collocata in affidamento preadottivo.

Né può ostare all'adozione della piccola da parte della ricorrente la circostanza che la non è, ai sensi dell'ordinamento italiano, coniugata con la Invero, un rapporto di coniugio tra il genitore dell'adottando e l'adottante è previsto solo dall'art. 44, co. 1, lett. b), e non dall'art. 44, co. 1, lett. d), che trova applicazione alla fattispecie *de qua*. Se il Legislatore avesse voluto estendere tale presupposto anche all'art. 44, co. 1, lett. d), lo avrebbe fatto espressamente. Invero, la diversa formulazione letterale delle due ipotesi di cui alla lett. b) e alla lett. d) pone fuor di dubbio l'interpretazione qui seguita. D'altra parte la già citata sentenza della Corte Costituzionale 198/1986 aveva già chiarito che, con riferimento proprio all'art. 44 L. 184/83, "l'esigenza di adeguata considerazione di legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un riconoscimento tanto penetrante, da indurre il legislatore a derogare, in alcuni casi, al requisito generale dell'esistenza o persistenza di un rapporto di convivenza o di coniugio tra gli affidatari". D'altra parte, anche le sentenze delle Corti di merito italiane sopra richiamate (Tribunale per i Minorenni di Milano n. 626/2007 e Corte d'Appello di Firenze n. 1274/2012) hanno ritenuto di estendere la possibilità di adozione ex art. 44 lettera d) alle coppie di conviventi, ove la decisione corrisponda all'interesse primario del minore.

Peraltro, il criterio dell'*imitatio naturae*, in virtù del quale l'adozione dovrebbe rispecchiare il modello dominante della famiglia tradizionale unita dal vincolo del matrimonio, aveva già subito un ridimensionamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 1969 dove veniva precisato che, con riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., queste disposizioni "non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell'*imitatio naturae*" esprimendo, invero, una mera indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi, sulla scorta dell'esigenza di garantire al minore la stabilità necessaria sotto il profilo educativo ed affettivo. La Corte osserva, dunque, che quello che occorre valutare in via prioritaria è l'interesse del minore, considerando soprattutto le situazioni caratterizzate dalla presistenza di legami affettivi tra i soggetti dell'instaurando rapporto adottivo; la famiglia deve, infatti, possedere i caratteri dell'adeguatezza, da individuarsi però in concreto sulla base dell'interesse del minore.

D'altra parte osserva il Collegio che, rispetto alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, la stabilità che il vincolo matrimoniale potrebbe garantire è oggi messa fortemente in discussione dall'elevatissima percentuale di separazioni e divorzi, essendosi dunque notevolmente affievolito negli anni il divario esistente tra la tradizionale indissolubilità caratterizzante il vincolo matrimoniale e le convivenze stabili.

Ne consegue che, ad avviso del Collegio, l'adozione ex art. 44, co. 1, lett. d) può essere disposta a favore del convivente del genitore dell'adottando, ricorrendone gli altri presupposti di legge.

101

La conclusione raggiunta non può non applicarsi, ad avviso del Collegio, anche a conviventi del medesimo sesso. Ciò, in primo luogo, ed ancora una volta, alla luce dell' inequivoco dato letterale di cui all'art. 44, co. 1, lett. d). Tale norma non discrimina tra coppie conviventi eterosessuali o omosessuali. Una lettura in senso diverso sarebbe, peraltro, contraria alla *ratio legis*, al dato costituzionale nonché ai principi di cui alla Convenzione Europea sui Diritti Umani e le Libertà Fondamentali ("CEDU"), di cui l'Italia è parte.

In primis, una lettura della norma in senso discriminatorio sarebbe contraria alla *ratio legis*. L'intenzione del Legislatore è quella di consentire, nei casi di cui all'art. 44, la realizzazione del preminente interesse del minore. Ferma restando la valutazione della fattispecie concreta, cui il Tribunale dei Minorenni è tenuto ex art. 57 L. 184/83, non può presumersi che l'interesse del minore non possa realizzarsi nell'ambito di un nucleo familiare costituito da una coppia di soggetti del medesimo sesso. Appare qui opportuno richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 601/12 in cui la Corte, rigettando il ricorso presentato dal padre contro l'affidamento esclusivo disposto dalla Corte di Appello di Brescia alla madre convivente con una educatrice conosciuta in una comunità di recupero, cui era legata da una relazione omosessuale, così argomenta: *"Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino...."* Se la dannosità di un contesto familiare omosessuale per un minore non può presumersi, ad avviso del Collegio non può neppure presumersi che l'interesse preminente del minore non possa realizzarsi in tale contesto. Una interpretazione della norma volta ad escludere coppie omosessuali dalla possibilità di ricorrere alla adozione ex art. 44, co. 1, lett. d) sarebbe dunque in palese contrasto non solo con la lettera della legge, ma anche con la sua *ratio*.

In secondo luogo, una lettura dell'art. 44, co. 1, lett. d) che, contrariamente al dato letterale della norma, pretendesse di discriminare coppie omosessuali si porrebbe in conflitto con il dato costituzionale. A tal proposito, giova richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n.138/2010 in cui la Corte, pur non riconoscendo l'estensione della disciplina del matrimonio alle coppie omosessuali come una modifica costituzionalmente obbligata e quindi operabile attraverso una sentenza addittiva, allo stesso tempo afferma che *"per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone -nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri"*. La Corte Costituzionale riconosce, pertanto, alle unioni omosessuali il diritto fondamentale di vivere liberamente la propria condizione di coppia, così come è per le unioni di fatto fra persone di sesso diverso. Questo Collegio ritiene che il desiderio di avere dei figli, naturali o adottati, rientri nel diritto alla vita familiare, nel *"vivere liberamente la propria condizione di coppia"* riconosciuto come diritto fondamentale, anzi ne sia una delle espressioni più rappresentative. Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l'adeguatezza degli adottanti a prendersene cura, un'interpretazione dell'art 44, co. 1, lett. d) L. 184/83 che escludesse l'adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della predetta omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe un'interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 Cost) e della tutela dei diritti fondamentali (art. 2 Cost),

11)

fra cui la Corte Costituzionale annovera quello delle unioni omosessuali a vivere liberamente la propria condizione di coppia.

In terzo luogo, una lettura dell'art. 44, co. 1, lett. d) che escludesse dalla possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari coppie di fatto omosessuali a motivo di tale orientamento sessuale si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 8 della CEDU. Ed infatti, come chiarito dai giudici costituzionali (in particolare con le sentenze 348 e 349/2007 e 317/2009), l'art. 117, primo comma, della Costituzione opera come "rinvio mobile" alle disposizioni della CEDU - nell'interpretazione che ne dà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - che acquistano così titolo di fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento. Nel rispetto dei principi costituzionali, spetta quindi al giudice ordinario il compito di operare una "interpretazione convenzionalmente orientata" delle norme nazionali. Qualora questa via non fosse percorribile il Giudice dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte per contrasto con l'art. 117, comma 1, della Costituzione. La Corte Costituzionale attribuisce, perciò, ai giudici nazionali il dovere di "leggere" la norma nazionale muovendo verso un'interpretazione che sia conforme alle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, affermando come *"un incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU certamente non viola gli articoli della Costituzione posti a garanzia degli stessi diritti, ma ne esplicita ed arricchisce il contenuto, innalzando il livello di sviluppo complessivo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali"* (Punto 8 del Considerato in diritto, sentenza 317/2009).

Ebbene, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è recentemente pronunciata riguardo a un caso analogo a quello in esame (sentenza della Grande Camera 19 febbraio 2013 *X e altri c. Austria*, ric. n. 19010/07); nel quale due donne, unite da una stabile relazione omosessuale, lamentavano il rigetto della richiesta avanzata da una di loro di adottare il figlio dell'altra senza rottura del legame giuridico tra madre biologica e figlia (adozione c.d. co-genitoriale). La Corte, osservando innanzi tutto che in Austria, diversamente che in altri Paesi europei, non è consentito il matrimonio tra coppie omosessuali, e richiamando l'art. 3, par. 1 della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York in base al quale il canone da tenere in maggiore considerazione è costituito dal miglior interesse del minore, ha ritenuto discriminatoria, per violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU, la legge austriaca che non consente l'adozione in tali casi, concessa invece alle coppie di fatto eterosessuali. I giudici austriaci, ha sostenuto la Corte, non sono stati messi in grado di esaminare nel merito la domanda di adozione onde valutare se quanto chiesto corrispondesse o meno all'interesse effettivo del minore, dal momento che l'accoglimento della domanda era, comunque, giuridicamente impossibile. Il Governo austriaco non ha, inoltre, ad avviso dei Giudici di Strasburgo, dimostrato che la protezione della famiglia, intesa in senso tradizionale, e l'interesse del minore richiedono l'esclusione delle coppie dello stesso sesso dalla c.d. *second-parent adoption* cui hanno accesso le coppie di fatto eterosessuali. La motivazione della sentenza, si fonda, dunque, in parte, sulla discriminazione operata dalla legge austriaca tra coppie di fatto eterosessuali e omosessuali e, in parte, sulla necessità per il giudice di merito di motivare perché l'interesse superiore del minore non può, nel caso di specie, essere tutelato dalla coppia omosessuale.

Né si può ritenere che quanto affermato dalla Corte EDU possa entrare in conflitto con principi sanciti dalla Carta Costituzionale, che tutela e riconosce i diritti inviolabili delle persone come singoli e nelle formazioni sociali alle quali appartengono, riconosce il diritto fondamentale delle coppie omosessuali a vivere liberamente la propria unione, vieta discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e tutela il superiore interesse del fanciullo. D'altronde proprio il fatto che sia attualmente all'esame del Parlamento una legge che disciplina in modo specifico le unioni di

110

Cly

12)

fatto etero e omosessuali ed il diritto all'adozione evidenzia che nessun contrasto si pone con i principi del nostro ordinamento giuridico e quanto affermato dalla Corte di Strasburgo. Pertanto nel caso di specie il Collegio ritiene che, in diritto, la legge italiana consente al convivente del genitore di un minore di adottare quest'ultimo a prescindere dall'orientamento sessuale dei conviventi. Una diversa interpretazione della norma sarebbe non solo contraria al dato letterale, alla *ratio legis* e ai principi costituzionali, ma anche ai diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

Applicazione dei principi di diritto al caso di specie

Osserva il Collegio, in via preliminare, che, alla luce delle motivazioni svolte, sarebbe illegittimo respingere la domanda sottoposta dalla [redacted] all'esame di questo Tribunale solo ed esclusivamente a motivo del suo orientamento sessuale, in aperto contrasto con la lettera e la *ratio* della norma, nonché con i principi costituzionali e i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU. Fermo restando che, come sottolineato dalla Corte di Strasburgo, la possibilità di introdurre o meno il matrimonio per le coppie omosessuali, così come la decisione di ammetterle alla domanda di adozione, costituisce una scelta dei legislatori nazionali dei singoli Paesi, che dovranno operare il bilanciamento tra contrapposti interessi, la possibilità di evitare il pregiudizio di terzi, nel caso di specie di una bambina, ove l'interpretazione della legge già in vigore in uno Stato lo consenta, s'impone.

Nel caso di specie, non si può non tenere conto delle situazioni che sono da tempo esistenti e cristallizzate: [redacted] è nata e cresciuta con la ricorrente e la sua compagna, madre biologica della bimba, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi "classificazione giuridica", nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale. Negare alla bambina i diritti e i vantaggi che derivano da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all'interesse della minore, che, come indicato dalla Corte Costituzionale stessa e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, occorre sempre valutare in concreto.

Nel caso di specie non si tratta, infatti, di concedere un diritto *ex novo*, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da anni, nell'esclusivo interesse di una bambina che è da sempre stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe "mamma". L'art. 44, co. 1, lett. d) della richiamata legge costituisce, a tal fine e da sempre, l'apposito strumento, configurandosi come una "porta aperta" sui cambiamenti che la nostra società ci propone con una continuità ed una velocità cui il Legislatore fatica a tenere dietro, anche per la sua atavica resistenza al cambiamento e la sua ancestrale paura del nuovo, ma cui il Giudice minorile non può restare indifferente, se in ogni suo provvedimento deve, effettivamente, garantire l'interesse superiore del minore.

Oltre a ciò occorre sottolineare che le due donne hanno utilizzato tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione per ufficializzare la forza e la stabilità del loro progetto di vita, dalla sottoscrizione di accordi privati alla iscrizione nel Registro delle Unioni Civili -unici strumenti previsti allo stato in Italia.

Or dunque, se uno dei motivi, per i quali la legge indica nelle coppie coniugate il nucleo maggiormente idoneo per l'adozione dei minori, è costituito dalla stabilità, così come sostenuto dalla Corte Costituzionale stessa, non pare che nel caso di specie emergano elementi in contrasto, dato che le due donne convivono ormai stabilmente e si dedicano entrambe alla bambina che le

Clg

B)

sente entrambe come figure di riferimento significativo e testimonia questo suo affetto chiamando la mamma e la mamma. Sotto il profilo economico-assistenziale, la ricorrente ha costituito garanzie a favore e a tutela della minore, inserendola quale beneficiaria nella propria assicurazione sanitaria ENPAP. e esercita la professione di giornalista per la rivista "I Viaggi" (con regolare contratto di assunzione) ed ha dimostrato di avere un reddito sufficiente a sostenere, in collaborazione con la convivente, i bisogni dell'adottanda, nonché a fornirle ogni sostegno psicologico necessario al di lei percorso evolutivo, tenuto anche conto della sua professione.

Occorre qui considerare come degne della massima considerazione le valutazioni estremamente positive che la psicologa, l'assistente sociale e l'insegnante hanno riportato sullo stato di salute fisica e psicologica di , che è apparsa a tutti serena, unita da un profondo legame affettivo alle sue due madri, e assolutamente ben inserita nell'ambiente scolastico e familiare che la circonda, ove tra l'altro, grazie anche alla presenza costante dei nonni, ha modo di osservare vari modelli di coppia esistenti, non risultando per tanto isolata o pregiudicata a livello emotivo in alcun modo.

Tanto meno può essere sottovalutato che la si divide il progetto che vuole riconosciuta la genitorialità anche della donna che ha, sin da prima del concepimento, insieme con lei, intrapreso e sostenuto questo progetto di maternità, ritenendola madre a tutti gli effetti, condividendo con lei compiti educativi e assistenziali, partecipando entrambe dell'affetto della bambina e ricambiandolo parimenti entrambe, con slancio ed abnegazione intelligente, per garantirle la migliore qualità della vita in un periodo così importante quale è l'infanzia. È, difatti, proprio in questo momento evolutivo che i bambini costruiscono dei modelli interni delle rappresentazioni, delle esperienze di relazione che nella realtà hanno luogo con la figura che maggiormente si è presa cura di loro sin dalla nascita e, pertanto, non necessariamente definibile genitoriale, tanto meno appartenente ad un preciso orientamento sessuale.

Peraltro, i giudici onorari, che hanno partecipato alla decisione del Collegio affermano che il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altri termini, non sono né il numero, né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano.

In particolare, hanno messo in evidenza come ciò che è importante per il benessere dei bambini è la qualità dell'ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano dello stesso sesso o che abbiano lo stesso orientamento.

Il Collegio ritiene che la normativa deve poter essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali che costituiscono il fondamento per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità. E nel caso di specie l'interpretazione della norma è nel senso di essere applicabile a tali nuove forme di genitorialità, senza forzatura alcuna.

Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore e che anzi deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico della piccola , il cui unico pregiudizio nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento ancora presente in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non

Ch

14)

deve aderire stigmatizzando una genitorialità "diversa", ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale.

Appare qui opportuno richiamare ancora una volta la già citata sentenza della Corte di Cassazione 601/12 in cui il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso contro l'affidamento esclusivo di una minore alla madre convivente con una donna cui era legata da una relazione omosessuale, ritenendo che *"alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è tutto da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino..."*.

In conclusione il Collegio ritiene che il ricorso proposto dalla ricorrente deve essere accolto in quanto sussistono tutti i presupposti di diritto e di fatto, atteso che risponde all'interesse della minore essere adottata dalla ricorrente, la quale costituisce per un riferimento stabile e significativo, ed in considerazione che la madre della bambina, con la quale la ricorrente vive in perfetta armonia, ha espresso il suo consenso a tal fine. Per l'effetto, l'adottata aggiungerà il cognome dell'adottante al proprio cognome di origine, così come richiesto dalla in accordo con la

PQM

su difforme parere del P.M.M.
letto l'art. art. 44 lettera d) L. 184/83 e successive modifiche;

DISPONE

farsi luogo all'adozione di

nata a il

figlia di

nata a l

da parte di

nata a il

, residente a alla

che la minore
denomini

aggiunga il cognome dell'adottante al proprio e si

ORDINA

la comunicazione per esteso al P.M.M. in sede, alla ricorrente elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv Concetta Carrano, alla madre della minore residente in ; a mezzo fax al G.I.L. Adozioni ASL RM (fax 0677306011) e, una volta divenuta esecutiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma, per la trascrizione di rito.

Così deciso in Roma il 22/09/2015.

La Presidente

Carrone Carrone

N. 6580/2015
Dep. 22/10/2015
oggi 22/10/2015
Il C. ...